

OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

Luglio - agosto 2026

LEGISLAZIONE (di Antonella Falcone)

Novità in materia penale e processuale penale rinvenute nei provvedimenti normativi pubblicati in G.U. nel periodo compreso tra il **1.7.2026** e il **31.8.2026**.

DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2026, n. 115

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

G.U. Serie generale n. 150 del 1.7.2026

Entrata in vigore del provvedimento: 16.7.2026

Il **d.lgs. 12.6.2026 n. 115**, attuativo della **dir. 2024/1712/UE**, rafforza il sistema nazionale di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime. Nel complesso, la novella delinea una risposta integrata e multilivello a un fenomeno di crescente rilevanza, coordinando l'intervento sulle fattispecie penali con misure volte all'identificazione tempestiva della vittima, all'accesso ai meccanismi di protezione, anche nell'ambito della tutela internazionale, nonché all'assistenza e alla compensazione dei pregiudizi subiti.

Entrando nel dettaglio dell'intervento legislativo in oggetto, sul versante sostanziale, all'**art. 3 co. 1 lett. a, b e c**, il **d.lgs. 115/2026** amplia l'ambito delle condotte riconducibili ai delitti di «**riduzione o mantenimento in schiavitù e servitù**» e «**tratta di persone**», modificando rispettivamente gli **artt. 600 e 601 Cp** e ricomprendendo espressamente, tra le finalità di sfruttamento:

- la «maternità surrogata»;
- il «matrimonio forzato»;
- l'«adozione illegale»;
- il «compimento di attività illecite».

Viene inoltre introdotto l'**art. 601.1 Cp** («**Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta**») al fine di punire con la reclusione «fino a tre

anni» e con la multa «da 500 a 3.000 euro» chi sfrutta le prestazioni di una persona che sa essere vittima dei delitti di cui agli artt. 600 e 601 Cp.

La novella interviene altresì sull'**art. 602-ter Cp**, introducendo una **nuova circostanza aggravante per la diffusione**, attraverso internet o altri mezzi di comunicazione, di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale relativo alla vittima (**art. 3 co. 1 lett. d**), e coordina la disciplina dell'**art. 609-decies Cp** (in materia di «**comunicazione al tribunale per i minorenni**») con la fattispecie di cui all'**art. 601.1 Cp (art. 3 co. 1 lett. e)**.

Particolare attenzione è riservata dall'**art. 2 del d.lgs. 115/2026** alla condizione di **vulnerabilità della vittima**. Il provvedimento modifica, infatti, l'**art. 1 d.lgs. 4.3.2014 n. 24** – il quale aveva già in precedenza attuato la dir. 2011/36/UE volta a prevenire e reprimere la tratta di esseri umani e proteggere le vittime – imponendo che, sulla base di una **valutazione individuale**, siano considerate le specifiche esigenze della persona coinvolta nella tratta, comprese quelle relative all'accoglienza, con particolare riguardo:

- ai minori;
- ai minori non accompagnati;
- alle persone con disabilità;
- alle donne in gravidanza;
- ai genitori soli con figli minori;
- alle persone che abbiano subito forme gravi di violenza.

Sul piano della **formazione e della risposta istituzionale**, ex **art. 5** sono introdotti moduli periodici e specialistici sulla tratta destinati ai pubblici ufficiali e agli operatori che possono entrare in contatto con le vittime. Sono inoltre previste **specifiche iniziative formative** per la magistratura, dirette anche all'emersione dei reati, alla tutela dei diritti umani e alla protezione delle vittime costrette a compiere atti illeciti in conseguenza della tratta stessa, nonché al contrasto delle condotte realizzate attraverso la rete internet.

Un profilo significativo riguarda il **rafforzamento della tutela economica delle vittime** delle condotte illecite ascrivibili alla tratta. L'**art. 6** modifica l'**art. 12 l. 11.8.2003 n. 228**, fissando l'indennizzo a favore delle stesse tra «1.500 e 10.000 euro», ferma restando la disponibilità del Fondo e la detrazione delle somme già percepite a qualsiasi titolo. Vengono inoltre ridefiniti i termini per la presentazione della domanda di accesso al Fondo, distinguendo le ipotesi di condanna e quelle in cui l'autore del reato sia ignoto (**art. 6 co. 1 lett. a, b, c e d**).

Particolarmente rilevanti, specie nell'ottica della **protezione della persona offesa**, sono le modifiche all'**art. 18 del d.lgs. 25.7.1998 n. 286 (TuImm)**. La tutela viene resa

operativa già nei confronti delle **vittime presunte**, considerate tali sulla base di **indicatori di tratta, violenza o grave sfruttamento**, e le misure di assistenza vengono riconosciute indipendentemente dal luogo in cui lo sfruttamento si è verificato, secondo un **approccio consensuale, informato e centrato sulla vittima**. Il decreto introduce inoltre un periodo di **recupero e riflessione di 45 giorni**, durante il quale è **impedita l'esecuzione del rimpatrio** e sono garantite le misure transitorie di assistenza (**art. 8 co. 1 lett. b, c e d**).

Il provvedimento rafforza poi il collegamento tra **contrasto alla tratta e sistema di protezione internazionale**. Le autorità competenti devono coordinare le rispettive attività e applicare le procedure del “**Meccanismo Nazionale di Referral**” anche nell’ambito dell’accoglienza e della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, compresa la fase giurisdizionale (**art. 10 co. 1 lett. a**). Analogamente, i richiedenti protezione internazionale per i quali emergano indicatori oggettivi di tratta o di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù sono ricondotti al **programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale** (**art. 11 co. 1**).

Alla luce di tutto ciò, il decreto tende a costruire una tutela della vittima non più esclusivamente conseguente all’accertamento del fatto di reato, ma progressivamente preventiva e individualizzata.

Di particolare interesse processuale è pure l’intervento sul **patrocinio a spese dello Stato**: l’**art. 76, co. 4-ter, d.P.R. 30.5.2022 n. 115 (TuSpGiust)** viene interpolato mediante l’inserimento del nuovo art. 601 co. 1 Cp tra i reati per i quali la persona offesa può accedere al patrocinio indipendentemente dai limiti ordinari di reddito (**art. 12 co. 1**).

Il d.lgs. 115/2026 interviene infine sul sistema della **responsabilità amministrativa degli enti**, inserendo il delitto di cui all’art. 601.1 Cp nell’**art. 25-quinquies d.lgs. 8.6.2001 n. 231**, con ciò prevedendo una sanzione pecuniaria da **100 a 600 quote** e l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’**art. 9 co. 2** per una durata non inferiore a sei mesi (**art. 13 co. 1 lett. a e b**).

DECRETO LEGGE 23 luglio 2026, n. 127

Misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell’immobile degli uffici giudiziari di Bolzano.

GU Serie Generale n. 169 del 23.7.2026

Entrata in vigore del provvedimento: 24.7.2026

Il **d.l. 127/2026** si occupa dell'organizzazione e dello svolgimento dei procedimenti interessati dall'impossibilità di utilizzare gli uffici giudiziari di Bolzano, introducendo una disciplina emergenziale relativa alla continuità della funzione giudiziaria.

Più dettagliatamente, per i procedimenti penali:

- le udienze fissate tra il **16 luglio e il 30 settembre 2026** sono rinviate d'ufficio;
- vengono sospesi determinati termini processuali:
 1. la sospensione riguarda anche alcuni termini relativi alle indagini preliminari;
 2. sono sospesi il corso della prescrizione e i termini degli **artt. 303 e 308 Cpp**, ma la sospensione dei termini delle indagini preliminari **non opera per i reati di criminalità organizzata e terrorismo**.

LEGGE 25 luglio 2026, n. 131

Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. («Liberi di scegliere»).

GU Serie Generale n. 171 del 25 luglio 2026

Entrata in vigore del provvedimento: 9 agosto 2026

La **l. 131/2026**, come esplicitato dall'**art. 1 co. 1**, prevede un sistema organico di protezione personale e di assistenza sociale, economica, materiale e psicologica destinato ai soggetti particolarmente vulnerabili esposti a un grave e concreto pregiudizio per la propria integrità psicofisica in ragione dell'appartenenza o del coinvolgimento in contesti di criminalità organizzata.

La legge in esame richiamata recepisce ed estende così sull'intero territorio nazionale il modello di intervento noto come «**Liberi di scegliere**», sviluppatosi a partire dal 2012 presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria per iniziativa del presidente Roberto Di Bella e successivamente confluito nel più ampio protocollo sottoscritto presso il Ministero della giustizia nel marzo 2024.

In questa prospettiva, la disciplina varata non si limita a predisporre strumenti diretti a neutralizzare le situazioni di pericolo, ma mira soprattutto a creare le condizioni per il progressivo affrancamento dei soggetti coinvolti dai legami familiari e dalle dinamiche criminali, attraverso un percorso integrato di protezione, assistenza e reinserimento sociale.

Ai sensi dell'**art. 2 co. 1 lett. a-c**, che individua l'ambito soggettivo di applicazione della **l. 131/2026**, le misure a sostegno sono rivolte principalmente a persone coinvolte in contesti di criminalità organizzata in qualità di:

- a) minori figli di soggetti indagati, imputati o condannati per determinati delitti di criminalità organizzata;
- b) persone che intendano allontanarsene;

c) vittime di violenza e intimidazione.

In maniera significativa, secondo l'**art. 2 co. 2 lett. a-b**, la tutela prevista dalla legge "Liberi di scegliere" è estesa anche:

- ai maggiorenni infraventicinquenni già destinatari delle misure da minorenni, che confermino la volontà di allontanarsi dal contesto criminale;
- ai genitori o titolari della responsabilità genitoriale che intendano allontanarsi insieme al minore.

Tuttavia, l'**applicazione** della disciplina in oggetto è prevista **in via residuale**, qualora cioè non sussistano i presupposti per l'ammissione alle speciali misure di protezione già previste dal **d.l. 15.1.1991 n. 8** e dalla **l. 11.1.2018 n. 6 (art. 2 co. 3)**.

La legge in esame introduce provvedimenti di protezione, sostegno e reinserimento di diversa tipologia.

In primo luogo, l'**art. 3 co. 1 lett. a-c l. 131/2026** si occupa delle **misure di protezione personali**. Tra queste rientrano quelle adottate su indicazione dell'autorità giudiziaria le quali possono consistere:

- a) nel trasferimento immediato in luoghi protetti;
- b) nell'utilizzo di documenti di copertura;
- c) nel cambiamento delle generalità

Sulla scorta dell'**art. 3 co. 2**, dell'adozione delle misure è informato il prefetto, il quale, sulla base delle valutazioni del **coordinamento interistituzionale**, può disporre ulteriori misure di protezione e vigilanza a favore dei soggetti interessati.

Altrettanto significative sono le **misure di assistenza sociale ed economica** previste dall'**art. 4 l. 131/2026**.

In secondo luogo, i **provvedimenti di natura socioassistenziale (art. 4 co. 1 lett. a-e)**, adottati su indicazione dell'autorità giudiziaria, comprendono:

Le **misure di assistenza economica (art. 4 co. 2 lett. a-f)** a favore degli interessati consistono invece:

- a) nella «corresponsione di un assegno periodico»;
- b) nella «messa a disposizione di un alloggio e la copertura delle relative spese»;
- c) nella «copertura delle spese per i trasferimenti connesse alla fruizione delle misure di protezione e di assistenza previste dalla presente legge»;
- d) nella «copertura delle spese per esigenze sanitarie, quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale»;
- e) nell'«accesso a mutui e a prestiti bancari a tasso agevolato, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli istituti di credito»;
- f) nell'«ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

Significativamente, l'**art. 5 l. 131/2026** disciplina la **procedura di adozione** delle precedenti misure. Esse possono essere promosse dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, anche sulla base di:

- denunce;
- segnalazioni dei servizi sociali, istituzioni scolastiche ed enti assistenziali;
- informazioni acquisite nell'ambito delle attività investigative;
- istanza dell'interessato.

Entrando nel dettaglio delle dinamiche applicative, il procuratore propone al **tribunale per i minorenni** competente l'applicazione delle misure di protezione e, ove necessario, di assistenza (**art. 5 co. 1**).

L'autorità giudiziaria che adotta provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 Cc informa il procuratore minorile (**art. 5 co. 2**).

Ai fini della proposta, suddetto procuratore acquisisce, ove compatibile con il **superiore interesse del minore**, le dichiarazioni dei soggetti interessati e il parere del procuratore distrettuale, potendo acquisire, nei casi di cui all'art. 51 co. 3-bis e 3-quater Cpp, informazioni anche dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (**art. 5 co. 3 lett. a-b**).

La proposta deve indicare la sussistenza dei presupposti e i pericoli cui sono esposti i destinatari, nonché le specifiche misure di protezione e assistenza richieste (**art. 5 co. 4 lett. a-b**).

Il **co. 5** dell'**art. 5** stabilisce che, nel caso l'iniziativa derivi da informazioni investigative, è richiesto il **coordinamento tra le procure** per conciliare la **segretezza delle indagini** con la tempestiva tutela del minore e la **comunicazione** al procuratore generale presso la corte d'appello.

Al riguardo, va segnalato che al tema della segretezza investigativa, la legge "*Liberi di scegliere*" dedica esplicitamente l'**art. 8**. E infatti, le notizie, gli atti e i provvedimenti relativi alle misure di protezione personale previste dall'art. 3, nonché alle attività svolte dal Servizio centrale di protezione, possono essere sottoposti a segreto su disposizione dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge (**art. 8 co. 1**). A tali informazioni, atti e provvedimenti si applicano inoltre le disposizioni di cui all'**art. 9 co. 2 e 3 d.lgs. 29.3.1993 n. 119**, in materia di riservatezza e protezione delle informazioni relative ai soggetti sottoposti a speciali misure di protezione (**art. 8 co. 2**).

Infine, ex **art. art. 5 co. 6** al procedimento di applicazione brevemente descritto si applicano, in quanto compatibili, le norme del rito relativo a persone, minorenni e famiglie.

Considerata l'importanza delle finalità perseguite dall'intervento legislativo di più recente conio, volto a tutelare soggetti particolarmente vulnerabili imbrigliati nella rete della criminalità organizzata, l'**art. 6 co. 1 l. 131/2026** ha inoltre previsto un

monitoraggio dell'attuazione delle misure a sostegno assieme alla formulazione di valutazioni su eventuali modifiche, anche di tipo normativo.

Tale funzione di controllo è stata affidata ad un **Comitato tecnico-scientifico**, da istituire presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. Suddetto Comitato è composto da rappresentanti dei Ministeri e dell'Autorità politica delegata competenti, nonché da rappresentanti del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (**art. 6 co. 2**). Al Comitato possono inoltre essere invitati **esperti** di altre istituzioni, associazioni e organizzazioni del Terzo settore impegnate nella tutela dei minorenni e nel contrasto alla criminalità organizzata. Il Comitato potrà altresì acquisire elementi di valutazione (**art. 6 co. 3**). La partecipazione a tale ente avviene a titolo gratuito, senza corresponsione di compensi o rimborsi (**art. 6 co. 4**).

Secondo quanto prescritto dall'**art. 13 co. 1 l. 131/2026**, per valutare l'operato di questo Comitato tecnico-scientifico è fatto obbligo allo stesso di presentare annualmente ai Ministri e all'Autorità politica delegata indicati dall'art. 6 una relazione sull'applicazione delle misure di protezione e di assistenza previste dagli artt. 3 e 4. La relazione, predisposta dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, deve essere quindi trasmessa dal Ministro della giustizia alle Camere, assicurando un controllo istituzionale e parlamentare sull'attuazione delle misure previste dalla legge (**art. 13 co. 2**).

Sulla scorta di quanto prescritto dall'**art. 7 l. 131/2026**, l'attuazione delle misure di protezione e assistenza è affidata, a seconda della tipologia, ai competenti servizi sociali o agli organi preposti alle speciali misure di protezione.

In particolare:

- per il **trasferimento immediato** in luoghi protetti e per le **misure di assistenza** di cui agli artt. 3 co. 1 lett. a e 4, il tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento agli **uffici di servizio sociale per i minorenni**, che ne curano l'attuazione in coordinamento con i servizi sociali comunali e territoriali e con i servizi sanitari competenti (**art. 7 co. 1**).
- per il **cambiamento dei documenti e delle generalità** di cui all'art. 3 co. 1 lett. b-c, nonché per le correlate **misure di assistenza**, il provvedimento è invece trasmesso alla **Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione** presso il Ministero dell'interno, integrata da un rappresentante del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che ne cura l'attuazione attraverso il Servizio centrale di protezione (**art. 7 co. 2**).
- per i **soggetti indagati, imputati o condannati per delitti di criminalità organizzata**, per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis Cp o per i delitti di cui all'art. 74 d.P.R. 9.10.1990 n. 309 (**TuStup**), le misure di protezione e

assistenza previste dagli artt. 3 e 4 si integrano con i progetti di intervento previsti dall'art. 27 d.lgs. 28.7.1989 n. 272 e con le misure penali di comunità previste dal d.lgs. n. 2.10.2028 n. 121 (**art. 7, co. 3**).

Sulla scorta dell'**art. 9 l. 131/2026**, le misure di assistenza sociale ed economica hanno una durata massima di **due anni** e possono essere **prorogate** per un ulteriore **anno**, su istanza del beneficiario e previa verifica, da parte dell'autorità giudiziaria, della permanenza delle condizioni che ne giustificano la concessione (**art. 9 co. 1**).

Suddette misure possono inoltre essere **modificate, sospese o revocate** dal tribunale per i minorenni, su proposta del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale o su istanza degli interessati, previa acquisizione degli elementi necessari e tenendo conto dell'attualità e della gravità del pericolo, nonché della condotta dei beneficiari e dell'eventuale inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti (**art. 9 co. 2**). Anche per tali procedimenti trova applicazione la disciplina di cui all'art. 5 co. 6.

Ma la l. 131/2026 non si limita a delineare i presupposti oggettivi e soggettivi delle misure e le relative procedure d'applicazione. Essa si spinge fino ad intervenire sul Codice di rito prevedendo delle sostanziali modifiche che meritano attenzione.

L'**art. 10** introduce infatti nel Cpp **specifici obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria minorile** nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata o aggravati ai sensi dell'art. 416-bis. Cp, più specificamente quando:

- siano coinvolti genitori di minorenni;
- emergano situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica dei minori.

In particolare, si segnala che l'ordinanza di **custodia cautelare in carcere** o degli **arresti domiciliari** nei confronti di genitori di minorenni è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, affinché verifichi l'eventuale sussistenza di situazioni pregiudizievoli per il minore e l'opportunità di iniziative ai sensi dell'art. 336 Cc o degli artt. 25 ss. del r.d.l. 20.7.1934 n. 1404 (**art. 10 co. 1 lett. a**, che introduce così l'**art. 292 co. 3-ter Cpp**).

Analogamente, quando dalla trattazione di tali delitti emerga una situazione pregiudizievole per l'integrità psicofisica di minorenni, la polizia giudiziaria è tenuta a informarne il procuratore della Repubblica distrettuale procedente, ai fini della successiva comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni (**art. 10 co. 1 lett. b**, che così introduce l'art. 347 co. 3-bis Cpp).

Infine, l'ordine di esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva per i i delitti summenzionati, quando riguardi genitori di minorenni, deve essere comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le opportune verifiche circa l'eventuale pregiudizio all'integrità psicofisica del minore (**art. 10 co. 1 lett. c**, che introduce così l'art. 656 co. 3-ter Cpp).

In ragione di quanto richiamato, la novella realizza nel complesso un **raccordo sistematico** tra procedimento penale, fase esecutiva e tutela minorile, imponendo la tempestiva trasmissione delle informazioni rilevanti all'autorità giudiziaria minorile affinché questa possa attivare gli strumenti di protezione previsti dall'ordinamento.

Sulla stessa falsariga si pone la previsione di cui all'**art. 11 l. 131/2026**, la quale estende l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 64-bis co. 2 d.lgs. 28.7.1989 n. 271 ai procedimenti relativi ai delitti di cui agli **artt. 416 e 416-bis Cp**, all'**art. 74 TuStup** e ai **delitti aggravati** ai sensi dell'art. 416-bis Cp, quando i fatti delittuosi riguardino genitori di minorenni (**art. 11 co. 1**). La modifica mira, pertanto, a garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni rilevanti all'autorità giudiziaria minorile, rafforzando il coordinamento tra procedimento penale e strumenti di tutela dell'integrità psicofisica dei minori.

LEGGE 28 luglio 2026, n. 137

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione forense.

GU Serie Generale n. 177 del 1.8.2026

Entrata in vigore del provvedimento: 18.8.2026

Di particolare interesse è la **l. 28.7.2026 n. 137**, recante la delega al Governo per la riforma dell'**ordinamento della professione forense**. Dall'angolo visuale della materia processuale penale, il provvedimento in oggetto assume rilievo nella prospettiva delle **garanzie difensive**, intervenendo sui presupposti di **autonomia, libertà e indipendenza dell'avvocato** quali condizioni essenziali dell'effettività del **diritto di difesa** e dell'**equo processo**. Entro tale ordine di idee, la l. 137/2026 attribuisce al Governo il compito di adottare, **entro sei mesi** dall'entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per una riforma organica dell'ordinamento forense (**art. 1 co. 1**). Sul piano delle garanzie processuali assumono particolare rilievo i principi direttivi volti a rafforzare la libertà e l'indipendenza dell'avvocato, riconoscendone il ruolo fondamentale nella **tutela dello Stato di diritto e nella corretta amministrazione della giustizia**, nonché a rinforzare l'**inviolabilità e l'indisponibilità del segreto professionale** (**art. 2 co. 1 lett. a nn. 1 e 2 e lett. b**).

La delega ribadisce inoltre la **natura riservata** all'avvocato dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti agli organi giurisdizionali (**art. 2 co. 1 lett. a n. 3.1**), prevedendo garanzie di autonomia, libertà e indipendenza anche nell'esercizio della professione in forma associata o societaria (**art. 2 co. 1 lett. h**).

Rilevano, infine, le disposizioni concernenti la formazione e l'aggiornamento professionale, l'organizzazione degli albi e la disciplina del **contraddittorio** nei procedimenti di iscrizione e cancellazione (**art. 2 co. 1 lett. m e o**).

LEGGE 5 agosto 2026, n. 140

Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti.

GU Serie Generale n. 181 del 6.8.2026

Entrata in vigore del provvedimento: 21.8.2026

L'art. 1 co. 1 l. 140/2026 innesta nel **TuStup** due nuove disposizioni:

1. l'art. **94-ter**, relativo alla **detenzione** domiciliare in casi particolari. Il suddetto articolo consentirà d'ora in avanti al condannato tossicodipendente o alcolodipendente, quando non ricorrano i presupposti per l'affidamento in prova, di chiedere la **detenzione domiciliare presso strutture residenziali o**, in determinati casi, presso **altro domicilio idoneo**, sulla base di **un programma terapeutico socio-riabilitativo**. Il limite ordinario per una siffatta richiesta è fissato in otto anni di pena detentiva, ridotto a quattro anni quando il titolo comprende un reato di cui all'art. 4-bis Op, sebbene per alcune ipotesi di rapina ed estorsione rimanga il limite di otto anni. La legge di recente conio attribuisce inoltre un ruolo significativo ai servizi pubblici per le dipendenze e all'ufficio di esecuzione penale esterna, prevedendo valutazioni sulla **condizione di dipendenza, sull'idoneità del programma** e sul suo **andamento**.
2. l'art. **94-quater**, relativo alla **definizione anticipata del processo con finalità di recupero**. L'imputato tossicodipendente o alcolodipendente potrà chiedere l'applicazione di una pena detentiva, entro determinati limiti, con esecuzione secondo il programma terapeutico. La disciplina richiama inoltre espressamente il patteggiamento di cui **all'art. 444 Cpp** e richiede il **consenso del pubblico ministero** e la verifica dei presupposti previsti dall'**art. 444, co. 2 Cpp**. Va segnalato che la richiesta produce inoltre **effetti sulla custodia cautelare**, poiché il termine concesso dal giudice per produrre la documentazione necessaria comporta la **sospensione dei termini** di durata di detta misura.

All'art. 3 co. 1, lett. a-b, l. 140/2026, la novella estende a **otto anni** il limite di pena entro il quale può operare la sospensione dell'ordine di esecuzione nei casi di cui al nuovo art. 94-ter TuStup equiparando inoltre tali ipotesi a quelle già previste dall'art. 94 del medesimo testo unico.

Viene inoltre previsto che, nei casi di applicazione dell'art. 94-ter TuStup, il pubblico ministero emetta l'ordine di esecuzione e il relativo decreto di sospensione e li trasmetta senza ritardo, unitamente al programma terapeutico, al «magistrato di sorveglianza», che deve provvedere entro «45 giorni» sull'eventuale applicazione della misura (art. 3 co. 1 lett. c).

Infine, importante è pure la previsione di cui all'**art. 4 co. 1** di una specifica **disciplina transitoria** per la nuova ipotesi della definizione anticipata del processo. L'**art. 94-quater TuStup** applica, infatti, ai procedimenti e ai processi pendenti, fatta eccezione per quelli nei quali sia già stata pronunciata sentenza di primo grado. È inoltre consentita dalla legge la proposizione della richiesta nei procedimenti dibattimentali nei quali sia già decorso il termine ordinario per il patteggiamento. In tale ipotesi il dibattimento può essere sospeso per il tempo necessario alla valutazione della richiesta, comunque per **almeno 45 giorni**, con sospensione, per il medesimo periodo, dei termini di prescrizione e di durata della custodia cautelare.

LEGGE 7 agosto 2026, n. 145

Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024.

GU Serie Generale n. 183 del 8.8.2026

Entrata in vigore del provvedimento: 9.8.2026

Come riportato dalla Dott.ssa Alice Savarino nel **Report di giugno**, al quale si rinvia per i relativi approfondimenti, sul versante della giustizia penale, il d.l. 145/2026, convertito a luglio senza modifiche dalla l. 145/2026, è intervenuto principalmente sulla disciplina delle spese e dei pagamenti relativi alle intercettazioni (**art. 2 d.l. 100/2026**), sull'organizzazione dell'Ufficio per il processo, con particolare riferimento agli uffici giudiziari penali e di sorveglianza (**art. 6 d.l. 100/2026**), e sul potenziamento delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi della giustizia (**art. 8 d.l. 100/2026**). Il decreto ha previsto inoltre disposizioni volte a rafforzare l'organizzazione e la funzionalità dell'amministrazione giudiziaria, mentre il Capo II è intervenuto sull'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, con particolare riguardo agli strumenti e alle procedure connesse alla gestione dei procedimenti in materia di migrazione e asilo.

CORTE COSTITUZIONALE (di Greta Accatino)

C. cost., 24.7.2026 n. 152 (sentenza)

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58o Cp sollevata, in riferimento all'art. 117 co. 1 Cost., in relazione all'art. 8 C.e.d.u., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna. La Corte ha poi dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58o Cp, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 co. 2 Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna.

Il G.i.p. del Tribunale di Bologna aveva nuovamente sollecitato la Corte a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 58o Cp, come risultante a seguito della 22 novembre 2019 n. 242, «limitatamente alle parole “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”». Si proponeva, cioè, di estendere la portata della citata decisione, eliminando il requisito della sottoposizione della persona a trattamenti di sostegno vitale ai fini dell'accesso al suicidio assistito.

La Corte ha dichiarato le questioni di legittimità infondate, ribadendo quanto già affermato in altre occasioni, nel 2024 e nel 2025. Innanzitutto, i Giudici ricordano di non aver «riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile», ma di avere «soltanto ritenuto irragionevole precludere l'accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando in quelle condizioni, e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge numero 219 del 2017 in conformità all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza». Questa *ratio* non è ravvisabile nei confronti dei pazienti che non dipendono da trattamenti di sostegno vitale, i quali non possono (o non possono ancora) decidere di rifiutare le cure e così lasciarsi morire. Peraltro, il bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione individuale, da un lato, e le contrapposte istanze di tutela della vita, dall'altro, spetta al legislatore, non al Giudice delle leggi.

C. cost., 24.7.2026 n. 149 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater* co. 3 della l. 26.7.1975 n. 354, nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera per un periodo di tre anni dal momento in cui «è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», anziché «per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2». La Corte ha, invece, dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58-*quater* co. 3 Op, nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera dal momento «in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 co. 3 Cost. dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Il Magistrato di sorveglianza di Bologna aveva dubitato della legittimità costituzionale della preclusione triennale di cui all'art. 58-*quater* co. 3 Op alla concessione di nuovi benefici penitenziari in ipotesi di precedente revoca di una misura alternativa.

La Corte ha condiviso le prospettazioni del giudice *a quo*, sulla base delle seguenti considerazioni. Innanzitutto, si osserva che il censurato meccanismo legislativo è pensato in ottica di deterrenza contro le violazioni deliberate delle prescrizioni inerenti la misura già concessa e si basa su una presunzione di inaffidabilità del condannato, che le ha commesse. Nondimeno, la preclusione triennale *ex art. 58-quater* co. 3 Op «mal si concilia con i fisiologici cambiamenti della personalità umana» e contraddice il principio della progressività trattamentale. Ciò vieppiù a seguito dell'introduzione nel nostro sistema delle pene sostitutive: l'art. 67 co. 2 l. 24.11.1981 n. 689, come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150, non preclude infatti al condannato che sta espiando la pena detentiva, convertita a seguito della revoca dell'originaria pena sostitutiva, l'accesso alle misure alternative alla detenzione, richiedendo soltanto l'espiazione di metà della pena residua. Fermo restando che il legislatore potrà intervenire sulla materia prevedendo un rimedio differente, la Corte ha dunque concluso per l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, prevedendo che il divieto di concessione dei benefici penitenziari operi per «un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca».

C. cost., 23.7.2026 n. 146 (sentenza)

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 189 co. 6 e 224 co. 3 d.lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 2 Cost., dal Giudice di pace di Ancona. La Corte ha altresì dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 189 co. 6 e 224 co. 3 d.lgs. 285/1992, sollevata, in riferimento all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Giudice di pace di Ancona. Infine, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 189 co. 6 e 224 co. 3 d.lgs. 285/1992, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 co. 3 Cost., dal Giudice di pace di Ancona.

Il Giudice di pace di Ancona aveva dubitato della legittimità costituzionale degli artt. 189 co. 6 e 224 co. 3 d.lgs. 285/1992, che non prevedono, in caso di estinzione del reato di fuga dopo un incidente stradale con danno alle persone, a seguito di esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova, che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sia ridotta della metà, al pari di stabilito dall'art. 186 co. 9-*bis* per il reato di guida in stato di ebbrezza che non abbia provocato un incidente stradale.

Preliminarmente, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate con riferimento all'art. 2 Cost. e all'art. 49 CDFUE. Quindi, ha affrontato la questione relativa agli artt. 3 e 27 co. 3 Cost., concludendo per la sua infondatezza. Si osserva che vi è una netta differenza tra il reato di guida in stato di ebbrezza e quello di cui all'art. 189 co. 6: il primo è una contravvenzione, come tale punito alternativamente a titolo di dolo o di colpa, che presuppone che non vi sia stato un incidente stradale; il secondo è un delitto punito solo a titolo di dolo, laddove l'incidente stradale con danno alle persone è uno dei presupposti del reato e la condotta dolosa tenuta dal conducente «esprime la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti». La fattispecie di fuga dopo un incidente stradale con danno alle persone è, insomma, più grave, il che giustifica il

differente trattamento previsto per i due reati per quanto concerne l'istituto premiale della riduzione della durata della sospensione della patente di guida della metà.

C. cost., 21.7.2026 n. 136 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 585 co. 1-bis Cpp, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'appello di Roma, sezione seconda penale.

Il rimettente reputava che l'art. 585 co. 1-bis Cpp fosse in contrasto con l'art. 3 Cost., perché, da un lato, equipara irragionevolmente due posizioni differenti (quella del difensore d'ufficio dell'imputato assente, che ex art. 581 co. 1-quater, come modificato dalla l. 9.8.2024 n. 114, deve munirsi di un mandato *ad hoc* conferitogli dall'assistito dopo la sentenza da impugnare onde poter introdurre validamente l'atto di gravame, e quella del difensore di fiducia del medesimo, su cui non grava un simile onere) e, dall'altro, crea un'irragionevole disparità di trattamento tra il difensore di fiducia dell'imputato giudicato in presenza e il difensore di fiducia dell'imputato giudicato in assenza (solo quest'ultimo ha, infatti, a disposizione quindici giorni aggiuntivi per l'impugnazione).

La Corte ha escluso che la previsione censurata violi il principio di uguaglianza, dichiarando infondata la questione. Secondo la Corte, l'estensione a tutti i difensori dell'imputato assente, siano essi d'ufficio o di fiducia, dell'aumento di quindici giorni del termine per impugnare può trovare una propria autonoma giustificazione, indipendentemente dalle originarie intenzioni del legislatore della legge delega del 2021. Non è implausibile – si dice – che il difensore dell'imputato che ha scelto di non partecipare al processo possa necessitare di più tempo rispetto al difensore dell'imputato presente, al fine di prendere contatti con l'assistito, informarlo dell'esito del giudizio e valutare l'opportunità di proporre impugnazione. La maggiore distanza dell'imputato assente dalla vicenda processuale costituisce, del resto, una caratteristica intrinseca del giudizio celebrato in sua assenza e può, quindi, giustificare una disciplina differenziata del termine per impugnare.

C. cost., 21.7.2026 n. 132 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 Cpp, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza di cui all'art. 409 co. 2 Cpp può essere ricusato dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione.

Secondo la Corte di cassazione, prima sezione penale, l'art. 37 Cpp avrebbe violato gli artt. 111 co. 2 e 117 co. 1 Cost., in relazione all'art. 6 par. 1 C.e.d.u., nella parte in cui non consentiva alla persona offesa proponente opposizione avverso la richiesta di archiviazione di ricare il g.i.p. dell'udienza di cui all'art. 409 co. 2 Cpp.

Il Giudice delle leggi ha fatto propria la lettura del rimettente, dichiarando l'incostituzionalità parziale dell'art. 37 Cpp. Ciò sul duplice presupposto del potenziamento della fase delle indagini preliminari e della valorizzazione del ruolo della persona offesa: quest'ultima supporta e controlla l'operato del p.m., può opporsi alla richiesta di archiviazione e deve, dunque, poter proporre dichiarazione di ricazione del giudice dell'udienza di cui all'art. 409 co. 2 Cpp. Infatti, anche per la p.o., «in quanto soggetto del procedimento, deve trovare [...] applicazione il principio del giusto processo, il cui pilastro è che esso si svolga innanzi a un giudice terzo e imparziale».

C. cost., 16.7.2026 n. 130 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.lgs. 10.10.2022 n. 150, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione prima penale, in composizione monocratica. La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis co. 1 Cp, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 co. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione prima penale, in composizione monocratica.

Bersaglio delle censure del rimettente era il regime di procedibilità d'ufficio previsto per il delitto di furto in abitazione, nonché l'assenza di una fattispecie attenuata per i casi di minore gravità: mentre il furto semplice e la violazione di domicilio sono procedibili a querela di parte, il furto in abitazione è, invero, procedibile d'ufficio.

Il Giudice delle leggi ha, anzitutto, ribadito che la determinazione del regime di procedibilità dei reati rientra nell'ampia discrezionalità del legislatore ed è sindacabile dalla Corte entro i limiti della manifesta irragionevolezza. Del resto, la procedibilità – d'ufficio o a querela – non dipende soltanto dalla maggiore o minore gravità del reato, potendo trovare giustificazione anche alla luce della particolarità del bene giuridico leso, a prescindere dal carattere disponibile del diritto tutelato e dalla natura privatistica dell'interesse offeso. In questa prospettiva, la Corte ha riconosciuto che la procedibilità a querela risponde anche all'esigenza di favorire la rapida definizione dei procedimenti per furto. Tale finalità deflattiva, però, non può prevalere quando venga in rilievo il furto in abitazione, per la particolare gravità della condotta tipica e la speciale pericolosità del suo autore. Infine, per quanto concerne l'assenza di una fattispecie attenuata per furto in abitazione, la Corte ha richiamato la propria precedente giurisprudenza, osservando che tale reato non presenta al suo interno una varietà di situazioni concrete tale da rendere necessaria l'introduzione di un'ipotesi di lieve entità: infatti, «il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso “lieve” nell'abitazione altrui».

C. cost., 13.7.2026 n. 123 (sentenza)

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della l. 16.3.2006 n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15.11.2000 ed il 31.5.2001), sollevate, in riferimento agli artt. 25 co. 2 e 117 co. 1 Cost., in relazione all'art. 7 C.e.d.u., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Arezzo, in funzione di giudice dell'esecuzione.

Il rimettente riteneva che la disciplina della confisca per equivalente, applicabile in caso di sentenza di condanna ma non anche nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, si ponesse in contrasto con gli artt. 25 co. 2 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 C.e.d.u.

La Corte non ha esaminato nel merito le questioni sollevate, accogliendo l'eccezione di inammissibilità per difetto di chiarezza del *petitum* formulata dall'Avvocatura generale. Inoltre, ha notato che, nei casi sottoposti al suo esame, la confisca, anche per equivalente, era stata disposta con la sentenza di patteggiamento ed era ormai divenuta irrevocabile: il rimettente, in ambedue le fattispecie oggetto delle ordinanze di rimessione, era il giudice dell'esecuzione, che non può rimettere in discussione una norma già applicata in via definitiva nel giudizio di cognizione, né ricorrevano, in ogni caso, ipotesi di illegalità della pena suscettibili di determinare una “flessione dell'intangibilità del giudicato”.

C. cost., 3.7.2026 n. 120 (sentenza)

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12-*bis* d.lgs. 25.7.1998 n. 286, nella parte in cui pone, al comma 4, il divieto di bilanciamento tra circostanze e non prevede la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 co. 3, 11 e 117 co. 1 Cost., questi ultimi due in relazione all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Siracusa. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12-*bis* co. 1 e 3 d.lgs. 286/1998, quest'ultimo limitatamente alla circostanza aggravante del fatto che riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 co. 3, 11 e 117 co. 1 Cost., questi ultimi due in relazione all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Siracusa.

Il G.u.p. presso il Tribunale di Siracusa aveva denunciato l'incostituzionalità dell'art. 12-*bis* co. 1, 3, 4 del d.lgs. 286/1998, ritenendo illegittime le pene previste per il reato di morte o lesioni come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina, introdotto dal d.l. 10.3.2023 n. 20 (Decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5.5.2023 n. 50, nonché la mancata previsione di un'attenuante, bilanciabile, per i fatti di lieve entità.

La Corte osserva, da un lato, che le pene previste dall'art. 12-*bis* cit. non sono sproporzionate. Con l'introduzione di quest'ipotesi di reato nel Tulum si è, invero, voluto realizzare un inasprimento della risposta sanzionatoria, con l'obiettivo di «scoraggiare il dilagante fenomeno del trasporto di migranti irregolari realizzato in condizioni che espongono i migranti stessi a grave pericolo per la loro vita e incolumità e che, sempre più spesso, si concludono, tragicamente, con la morte di molti di essi, sul cui stato di bisogno, anche estremo, sovente speculano organizzazioni criminali che ricavano profitto da tale attività».

La pronuncia si sofferma, poi, sulla figura del cosiddetto «migrante-scafista» non trafficante» vale a dire il migrante, estraneo all'organizzazione criminale, cui venga occasionalmente affidato il compito di condurre il mezzo di trasporto o di svolgere altre funzioni di carattere logistico. Qualora costui sia costretto ad assumere il ruolo di «scafista», potrà invocare la scriminante dello stato di necessità. Se però lo stato di necessità non si configura, potranno trovare applicazione, al ricorrere dei relativi presupposti, le attenuanti previste per il contributo di minima importanza (art. 114 co. 1 Cp) o per la condizione di soggezione psicologica rispetto ai trafficanti (art. 114 co. 3 Cp).

Per quanto concerne, invece, le questioni relative al co. 4, la Corte ha accolto l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla loro rilevanza nel processo principale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato.

C. cost., 2.7.2026 n. 118 (sentenza)

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 635 co. 2 n. 1 Cp, sollevata, in riferimento all'art. 13 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica. La Corte ha poi dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649 Cpp e dell'art. 635 co. 2 n. 1 Cp, sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 24, 27 co. 1 e 3, 111 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7

C.e.d.u., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica.

Il Tribunale di Firenze aveva dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 649 Cpp, che non prevede che l'imputato, già sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato con la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune, debba essere prosciolto nel processo penale perché quella stessa condotta costituisce reato. In subordine, aveva sollecitato la Corte a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 635 co. 2 n. 1 Cp, nella parte in cui non prevede che il giudice possa infliggere una pena inferiore al minimo edittale all'imputato cui, per il medesimo fatto, è già stata applicata la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune.

La Corte non ha condiviso le prospettazioni del rimettente, argomentando che la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune non ha natura punitiva secondo i criteri Engel, ragion per cui il divieto di *bis in idem* non opera e non è precluso un successivo processo penale per il medesimo fatto. Infatti, come si evince dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, le sanzioni disciplinari applicate a chi sia già detenuto hanno natura punitiva soltanto se comportano l'estensione della durata complessiva della pena detentiva, non anche se si limitano (temporaneamente) ad incidere sulle sue modalità di esecuzione. Inoltre, le sanzioni disciplinari costituiscono parte integrante del trattamento rieducativo del condannato. Non si tratta, insomma, né di pene autonome per gli illeciti disciplinari costituenti reato, né di parziali anticipazioni della pena stessa.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (di Filippo Venturi)

C. EUR., 02.07.2026, UBEDA E ALTRI V. ITALIA

«**Art. 3 e Art. 8:** Violazione - Obblighi positivi - Indagine inefficace sulle denunce della prima ricorrente relative alla violenza domestica nei confronti suoi e dei figli minori (secondo e terzo ricorrente), nonché alla violenza sessuale nei suoi confronti - Chiaro nesso tra i ritardi del procedimento penale e l'effettività complessiva delle indagini - Procedimento non tempestivo, approfondito né effettivo - Motivazione addotta dal pubblico ministero per l'archiviazione del procedimento penale espressione di una cultura sessista e stereotipata che deve essere evitata nelle aule giudiziarie - Mancato riconoscimento, da parte delle autorità nazionali, della complessità delle dinamiche della violenza domestica e mancata risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati - Mancata adozione di misure di protezione adeguate e proporzionate - Permanenza dei ricorrenti in una casa rifugio per oltre tre anni, comportante una significativa interferenza con i loro diritti e le loro libertà e un onere maggiore rispetto a quello gravante sul presunto autore dei fatti - Mancata valutazione, da parte delle autorità nazionali, di misure alternative o dell'adeguatezza e proporzionalità del collocamento nella casa rifugio attraverso una valutazione continuativa; e

Art. 8: Violazione - Obblighi positivi - Decisione definitiva del Tribunale per i minorenni di revocare la responsabilità genitoriale del presunto autore dei fatti adottata tre anni dopo l'introduzione del procedimento per l'affidamento promosso dalla prima ricorrente, senza esaminare le sue richieste di trasferimento e di mantenimento - Omessa considerazione delle allegazioni di violenza domestica, con conseguente rafforzamento e prolungamento della sofferenza della ricorrente e della percezione che le violenze subite fossero rimaste prive di riconoscimento - Mancato esercizio della dovuta diligenza e tempestività nella tutela dei diritti della prima ricorrente ai sensi dell'art. 8 - Inerzia nel procedimento sull'affidamento, tale da creare un prolungato clima di incertezza riguardo alla natura del rapporto tra il presunto autore dei fatti e i figli e alla possibilità per questi ultimi di lasciare la casa rifugio insieme alla madre - Prolungata permanenza dei minori nella casa rifugio con significative conseguenze sul loro benessere psicologico e fisico - Mancata valutazione dell'impatto della permanenza dei minori nella casa rifugio».

Il caso Ubeda e altri c. Italia riguarda l'asserita violazione degli obblighi positivi delle autorità italiane nella tutela di una donna e dei suoi due figli minori vittime di violenza domestica e sessuale. I ricorrenti lamentano, ai sensi degli artt. 3 e 8 CEDU, l'inefficacia delle indagini penali, i ritardi del procedimento, l'adozione di misure di protezione inadeguate e alcune carenze nel procedimento dinanzi al giudice minorile. In particolare, contestano il protratto collocamento in una struttura protetta, l'omessa valutazione delle allegazioni di violenza domestica e la mancata adozione di decisioni tempestive e proporzionate a tutela della madre e dei minori.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU accerta la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU. Pur riconoscendo che le autorità avevano reagito tempestivamente alle prime denunce e garantito nell'immediato la sicurezza dei ricorrenti mediante il collocamento in una struttura protetta, la Corte ritiene che tale misura, protrattasi per oltre tre anni e fortemente limitativa dei loro diritti, abbia imposto alle vittime un onere sproporzionato, senza che fossero valutate misure alternative nei

confronti del presunto autore delle violenze. La Corte rileva inoltre che il procedimento penale è stato caratterizzato da gravi ritardi e da un approccio incapace di cogliere la complessità della violenza domestica. In particolare, la richiesta di archiviazione del pubblico ministero si fondava su stereotipi sessisti e minimizzava sia le violenze sui minori sia le allegazioni di violenza sessuale. Tali carenze hanno impedito una risposta giudiziaria tempestiva, effettiva e proporzionata alla gravità dei fatti denunciati.

C. EUR., 02.07.2026, FANESI V. ITALIA

«**Art. 3 (procedurale):** Violazione - Indagine effettiva – Allegazioni del ricorrente di essere stato colpito alla testa con manganelli da agenti di polizia nel corso di una rissa tra tifosi di due squadre avversarie dopo una partita di calcio – Indagine condotta dai giudici nazionali non sufficientemente approfondita nelle particolari circostanze del caso; e

Art. 3 (sostanziale): Violazione - Trattamento inumano e degradante – Governo che non ha dimostrato in modo soddisfacente che le lesioni, di particolare gravità, riportate dal ricorrente fossero dovute esclusivamente a fattori diversi dai maltrattamenti inflitti dagli agenti di polizia con i loro manganelli – Elementi di prova *prima facie* forniti dal ricorrente – Carenze delle indagini – Gravi lacune della perizia medico-legale disposta dal pubblico ministero».

Il caso Fanesi c. Italia riguarda il presunto uso eccessivo della forza da parte della polizia durante gli scontri seguiti a una partita di calcio e l'asserita ineffettività delle indagini svolte. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione EDU, di essere stato colpito ripetutamente alla testa dagli agenti mentre era a terra, riportando gravissime lesioni neurologiche permanenti, e sostiene che le autorità non abbiano condotto un'indagine sufficientemente approfondita ed effettiva, omettendo di identificare i responsabili, di acquisire e valutare adeguatamente le prove disponibili e di garantire il suo effettivo coinvolgimento nel procedimento.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU accerta la violazione dell'art. 3 CEDU sotto il profilo sia procedurale sia sostanziale. Quanto al primo profilo, la Corte ritiene che l'indagine non sia stata sufficientemente approfondita ed effettiva: le autorità non hanno agito d'ufficio nell'immediatezza dei fatti, hanno trascurato elementi probatori rilevanti, non hanno adeguatamente verificato il ruolo degli agenti coinvolti e si sono fondate su una perizia medico-legale gravemente lacunosa. Quanto al profilo sostanziale, la Corte osserva che il ricorrente ha fornito elementi *prima facie* particolarmente convincenti secondo cui le gravissime lesioni craniche riportate erano state causate da colpi di manganello della polizia. Alla luce delle carenze investigative e dell'assenza di una spiegazione alternativa soddisfacente, il Governo non ha dimostrato che tali lesioni fossero dovute esclusivamente a cause diverse dai maltrattamenti inflitti dagli agenti.

C. EUR., 07.07.2026, AL NASHIRI V. LITUANIA

«**Art. 1:** Giurisdizione dello Stato convenuto per le asserite violazioni della Convenzione dei diritti di un sospettato di terrorismo durante le operazioni di *extraordinary rendition* della Central Intelligence Agency degli Stati Uniti ("USA") – Responsabilità suscettibile di essere coinvolta; e

Art. 35 co. 2 lett. b): Irricevibile - **Art. 3 (sostanziale e procedurale)** – **Art. 5** – **Art. 13 (+ Art. 3)** – Questione già sottoposta a un'altra procedura internazionale – Doglianze

sostanzialmente identiche a quelle esaminate in modo individualizzato dal Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria; e

Art. 8: Violazione - Ingerenza nella vita privata e familiare del ricorrente non “prevista dalla legge” e priva di giustificazione – Detenzione in isolamento e senza possibilità di comunicazione, con conseguente impossibilità di avere contatti con la famiglia; e

Art. 6 co. 1 (penale): Violazione - **Art. 2 (+ Art. 1 Prot. n. 6) – Art. 3 (+ Art. 1 Prot. n. 6) –** *Extraordinary rendition* e trasferimento fuori dalla Lituania nonostante il rischio reale e prevedibile di un processo manifestamente iniquo dinanzi alla commissione militare statunitense di Guantánamo e il rischio reale e grave di essere sottoposto alla pena di morte; e

Art. 46: Esecuzione della sentenza – Misure individuali – Obbligo per lo Stato convenuto di richiedere garanzie che le autorità statunitensi non infliggano la pena di morte al ricorrente a seguito dell'*extraordinary rendition*».

Il caso *Al Nashiri c. Lituania* concerne la presunta detenzione segreta del ricorrente nell'ambito del programma di *extraordinary rendition* della CIA, nonché i maltrattamenti e i successivi trasferimenti cui sarebbe stato sottoposto con il coinvolgimento delle autorità lituane. Il ricorrente sostiene che la Lituania abbia consentito o agevolato la sua tortura e detenzione *incommunicado* e non abbia impedito tali condotte, in violazione degli artt. 3 e 5 della Convenzione EDU. Egli lamenta inoltre l'inefficacia delle indagini sulle proprie accuse, anche per il mancato riconoscimento dello status di vittima, nonché la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU. Invocando poi l'art. 6 co. 1 CEDU, sostiene che il suo trasferimento sia avvenuto nonostante il rischio di un flagrante diniego di giustizia. Infine, ai sensi degli artt. 2 e 3 CEDU, in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo n. 6, denuncia di essere stato trasferito nonostante il rischio reale di essere sottoposto alla pena di morte.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ritiene anzitutto sussistente la giurisdizione della Lituania, ritenendo che le operazioni di trasferimento e detenzione segreta svoltesi sul territorio lituano, con il coinvolgimento delle autorità nazionali, fossero sufficienti a far rientrare i fatti nella giurisdizione dello Stato convenuto. Dichiara invece inammissibili, ai sensi dell'art. 35 co. 2 lett. b) CEDU, le doglianze relative agli artt. 3, 5 e 13 in combinato disposto con l'art. 3, perché sostanzialmente identiche a quelle già esaminate dal Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria. Accerta invece la violazione dell'art. 8 CEDU, poiché la detenzione in isolamento e *incommunicado* ha impedito al ricorrente qualsiasi contatto con la famiglia ed è avvenuta senza base legale né giustificazione. La Corte accerta inoltre la violazione dell'art. 6 co. 1 CEDU e degli artt. 2 e 3 CEDU, in combinato disposto con l'art. 1 Prot. n. 6, poiché la Lituania ha consentito il trasferimento del ricorrente nonostante il rischio reale e prevedibile di un processo manifestamente iniquo dinanzi alla commissione militare statunitense e di essere sottoposto alla pena di morte. La Corte indica inoltre, ai sensi dell'art. 46 CEDU, che la Lituania deve chiedere garanzie alle autorità statunitensi affinché al ricorrente non sia inflitta la pena di morte.

C. EUR., 16.07.2026, S.T. v. REPUBBLICA Ceca

«**Art. 2 (sostanziale):** Violazione - Obblighi positivi – Diritto alla vita – Decesso del fratello della ricorrente a seguito di un intervento di polizia nel corso del quale è stato mantenuto in posizione prona per oltre undici minuti, ammanettato, in stato di intossicazione e ferito, mentre un agente gli è rimasto inginocchiato sopra per oltre quattro minuti – Modalità di

svolgimento dell'intervento di polizia che hanno esposto il fratello della ricorrente a un rischio imminente di morte o di grave compromissione della salute – Mancata spiegazione o indagine, da parte delle autorità nazionali, sulla mancata attivazione della body camera indossata da uno degli agenti – Body camera concepite per essere utilizzate in situazioni di particolare tensione e durante gli interventi, al fine di chiarirne le circostanze e proteggere gli agenti da accuse potenzialmente inesatte o false – Quadro normativo interno vigente all'epoca dei fatti privo di istruzioni chiare e adeguate sull'utilizzo della posizione prona, con o senza pressione del ginocchio sul corpo della persona, al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e la vita – Mancato adempimento, da parte delle autorità statali, dell'obbligo di formare adeguatamente gli agenti delle forze dell'ordine affinché disponessero dell'elevato livello di competenza richiesto nell'impiego della posizione prona – Mancata prestazione tempestiva di assistenza medica; e

Art. 3 (sostanziale): Violazione - Uso sproporzionato della forza; e

Art. 2 e Art. 3 (procedurale): Violazione - Indagine inefficace sul decesso del fratello della ricorrente – Indagine inizialmente affidata a organi privi di indipendenza – Indagine incompleta e priva di un esame delle prove contraddittorie – Perizia medico-legale principale che non ha affrontato la questione della potenziale pericolosità della posizione prona – Mancata garanzia di un'effettiva partecipazione della ricorrente alle indagini; e

Art. 14 (+ Art. 2 e Art. 3): Violazione - Discriminazione – Mancata adozione, da parte delle autorità, di tutte le misure ragionevoli volte ad accertare un eventuale movente razzista alla base dell'intervento di polizia – Esistenza di elementi *prima facie* attestanti un possibile pregiudizio razziale nei confronti del fratello della ricorrente, appartenente all'etnia rom, tali da richiedere un'indagine effettiva – Nessun tentativo di verificare se un razzismo istituzionale potesse aver influenzato la condotta degli agenti di polizia – Manifesta mancanza di diligenza nell'indagine sia sull'intervento nel suo complesso sia sulla sua eventuale dimensione razziale – Assenza di un'indagine formale – Risposta complessiva delle autorità tale da trasmettere l'impressione che la vicenda non fosse stata presa con la dovuta serietà».

Il caso S.T. c. Repubblica Ceca concerne la morte del fratello della ricorrente, di etnia rom, a seguito di un intervento di polizia, nonché l'asserita ineffettività delle indagini sulle circostanze del decesso e sui maltrattamenti subiti. La ricorrente sostiene che le modalità dell'intervento, caratterizzate dall'immobilizzazione in posizione prona, dall'uso delle manette e dalla pressione esercitata dagli agenti, abbiano esposto il fratello a un rischio reale per la vita, aggravato dall'omesso monitoraggio delle sue condizioni, dalla mancata tempestiva assistenza medica e dalla mancata attivazione della body camera indossata da uno degli agenti, senza che le autorità abbiano fornito adeguate spiegazioni o svolto accertamenti su tale omissione; denuncia inoltre l'inadeguatezza delle regole e della formazione degli agenti sull'impiego di tali tecniche, in violazione dell'art. 2 della Convenzione EDU. Ella lamenta altresì, ai sensi dell'art. 3 CEDU, l'uso sproporzionato della forza e, sotto il profilo procedurale degli artt. 2 e 3, l'assenza di un'indagine indipendente, approfondita ed effettiva. Infine, invocando l'art. 14 in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 CEDU, denuncia la mancata adeguata indagine sul possibile pregiudizio razziale, anche di natura istituzionale, alla base dell'intervento.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU accerta la violazione degli artt. 2 e 3 CEDU, sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, nonché dell'art. 14 in combinato disposto con tali disposizioni. Quanto all'art. 2, la Corte ritiene che il mantenimento del fratello della ricorrente in posizione prona per oltre undici minuti, ammanettato e in stato di vulnerabilità, con pressione

esercitata sul corpo da un agente, lo abbia esposto a un rischio imminente per la vita, aggravato dalla mancanza di regole e formazione adeguate sull'uso di tale tecnica, dal ritardo nell'assistenza medica e dalla mancata attivazione della body camera, rimasta senza adeguate spiegazioni o accertamenti. La Corte accerta inoltre l'uso sproporzionato della forza ai sensi dell'art. 3. Sotto il profilo procedurale, rileva che l'indagine non è stata indipendente né sufficientemente approfondita, non ha chiarito prove contraddittorie e non ha garantito un'effettiva partecipazione della ricorrente. Infine, accerta la violazione dell'art. 14, poiché le autorità non hanno adottato tutte le misure ragionevoli per verificare se un pregiudizio razziale, anche di carattere istituzionale, avesse influenzato l'intervento di polizia

C. EUR., 16.07.2026, R.B. v. ITALIA

«Art. 7: Nessuna violazione - *Nullum crimen sine lege* – *Nulla poena sine lege* – Condanna del ricorrente per produzione di pornografia minorile fondata sull'applicazione di una nuova interpretazione della disposizione legislativa pertinente, che ha escluso la necessità di accertare un rischio effettivo di diffusione del materiale pornografico ai fini della configurabilità del reato – Reato non interpretato in modo eccedente il tenore letterale della disposizione legislativa pertinente – Giudici nazionali che hanno esaminato la normativa interna e sovranazionale in materia di pornografia minorile e spiegato diffusamente perché la nuova interpretazione fosse maggiormente conforme all'esigenza di rafforzare la tutela della dignità e del corretto sviluppo sessuale dei minori – Effetti della nuova interpretazione espressamente esaminati – Nuova interpretazione non costituente un revirement rispetto a un precedente orientamento giurisprudenziale, ma applicazione innovativa del concetto di produzione di pornografia minorile a una fattispecie diversa da quelle precedentemente esaminate dai giudici nazionali – Rischio di diffusione del materiale pornografico raffigurante minori sempre presente, in quanto insito nella disponibilità di dispositivi tecnici – Applicazione innovativa fondata su un'interpretazione evolutiva ragionevole della disposizione legislativa pertinente, compatibile con il suo tenore letterale e «coerente con l'essenza del reato» – Assenza di manifesta inosservanza o arbitrarietà nell'applicazione della normativa pertinente – Nelle circostanze del caso, interpretazione e applicazione del diritto interno non produttive di conseguenze incompatibili con la Convenzione».

Il caso R.B. c. Italia concerne la condanna del ricorrente per produzione di pornografia minorile ai sensi dell'art. 600-ter co. 1 c.p. e, in particolare, la prevedibilità dell'interpretazione applicata dai giudici nazionali. Il ricorrente sostiene che, all'epoca dei fatti, la giurisprudenza della Corte di cassazione richiedeva, ai fini della configurabilità del reato, l'accertamento di un rischio concreto di diffusione del materiale pornografico. Egli lamenta pertanto che, in violazione dell'art. 7 della Convenzione EDU, i giudici nazionali abbiano applicato retroattivamente un'interpretazione successiva e più sfavorevole, secondo cui tale rischio non doveva essere specificamente accertato, ampliando in modo imprevedibile l'ambito applicativo della fattispecie penale. Il ricorrente sostiene che la sua condotta avrebbe potuto integrare, al più, il meno grave reato di detenzione di materiale pornografico minorile.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU esclude la violazione dell'art. 7 CEDU. La Corte ritiene che la condanna del ricorrente per produzione di pornografia minorile non si sia fondata su un'interpretazione imprevedibile o retroattiva dell'art. 600-ter co. 1 c.p. La nuova lettura adottata dalla Corte di cassazione, secondo cui non era più necessario accertare in concreto il rischio di diffusione del materiale, non costituiva un revirement arbitrario, ma un'applicazione evolutiva e

ragionevole della nozione di produzione di pornografia minorile, coerente con il tenore letterale della norma e con l'essenza del reato. La Corte valorizza inoltre l'evoluzione del quadro normativo e tecnologico, osservando che il rischio di diffusione è ormai insito nella disponibilità di dispositivi digitali idonei alla condivisione dei contenuti, ed esclude quindi qualsiasi manifesta arbitrarietà nell'applicazione della legge al caso concreto.

C. EUR., 25.08.2026, KAVALA V. TURCHIA (N. 2)

«**Art. 35 co. 1:** Nessuna violazione - Esaurimento delle vie di ricorso interne – Il ricorrente non può essere criticato per non aver atteso l'esito del ricorso individuale dinanzi alla Corte costituzionale, la cui effettività risultava gravemente compromessa nelle particolari circostanze del caso, prima di adire la Corte europea – Privazione ininterrotta della libertà del ricorrente per otto anni e mezzo – Ricorso costante, diligente e inequivoco a tutti i rimedi interni disponibili, senza successo – Persistente mancata esecuzione delle sentenze vincolanti della Corte europea (*Kavala c. Turchia* e *Kavala v. Turchia* (procedura d'infrazione) [GC]) e assenza di effetti pratici della sentenza assolutoria nazionale – Ritardi manifestamente eccessivi nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale relativi ai due ricorsi individuali del ricorrente – Rimedio privo di una ragionevole prospettiva di esame tempestivo a causa dell'inerzia procedurale della Corte costituzionale; e

Art. 10 e Art. 11: Violazione - Libertà di espressione – Libertà di riunione pacifica – Condanna del ricorrente all'ergastolo aggravato per il suo presunto ruolo strategico nella pianificazione, nel coordinamento o nella direzione degli episodi di violenza verificatisi durante gli eventi di Gezi Park, senza esame del suo effettivo coinvolgimento – Condanna fondata su atti direttamente connessi alla sua attività di difensore dei diritti umani o al suo coinvolgimento negli eventi di Gezi Park – Equiparazione di attività lecite della società civile, protette dalla Convenzione, all'elemento materiale di un reato di eccezionale gravità – Interpretazione del codice penale da parte della Corte d'assise che ha condotto ad attribuire indirettamente al ricorrente la responsabilità penale per atti di violenza commessi da terzi, in assenza di una sua partecipazione diretta, istigazione o favoreggiamento – Onere penale manifestamente sproporzionato – Interpretazione suscettibile di produrre un effetto dissuasivo particolarmente grave sull'esercizio delle libertà garantite dagli artt. 10 e 11 – Estensione dell'ambito di applicazione della disposizione penale in questione priva delle garanzie minime richieste contro le ingerenze arbitrarie e non «prevista dalla legge»; e

Art. 6 co. 1 (penale): Violazione - Gravi carenze del procedimento penale nei confronti del ricorrente, incidenti sia sull'equità del processo sia sulle garanzie di indipendenza e imparzialità dei tribunali – Mancata analisi del nesso causale tra le attività del ricorrente e gli episodi di violenza contestati, nonostante il reato presupponesse l'uso della forza e della violenza – Rifiuto, motivato in modo stereotipato, di escutere testimoni decisivi richiesti dalla difesa, senza adeguate garanzie procedurali compensative né effettivo controllo in appello e in Cassazione – Condanna fondata in larga misura su inferenze contestuali e insufficientemente individualizzate, con inversione dell'onere di confutarle a carico dell'imputato – Interpretazione arbitraria e imprevedibile del diritto penale adottata dai giudici nazionali a danno del ricorrente, sfociata in un esito processuale manifestamente irragionevole – Convergenza di elementi idonei a suscitare dubbi legittimi sull'indipendenza

e imparzialità dei giudici – Successivi rinvii del procedimento da un tribunale all'altro – Elementi da valutare alla luce del più ampio contesto delle carenze strutturali che incidono sull'indipendenza della magistratura in Turchia – Carenze tali da compromettere l'essenza stessa del diritto del ricorrente a un equo processo; e

Art. 5 co. 1 – Art. 5 co. 1 lett. c) e lett. a): Violazione - Privazione della libertà del ricorrente, considerata nel suo complesso, incompatibile con i requisiti dell'art. 5 co. 1 – Custodia cautelare arbitraria, non fondata su ragionevoli motivi e non diretta al perseguimento di alcuna delle finalità legittime previste dalla Convenzione – Autorità che hanno agito in mala fede, ricercando motivi alternativi per garantire il protrarsi della detenzione del ricorrente e aggirare i requisiti del diritto interno – Detenzione successiva alla condanna illegittima, in quanto fondata sull'esecuzione di una pena inflitta al termine di un procedimento caratterizzato da un palese diniego di giustizia incompatibile con le garanzie fondamentali del giusto processo – Privazione della libertà priva di una base legale ammissibile ai sensi della Convenzione; e

Art. 18 (+ Art. 5 co. 1, Art. 6 co. 1, Art. 10 e Art. 11): Violazione - Restrizioni perseguiti uno scopo non previsto dalla Convenzione – Azione penale, protrazione della custodia cautelare e condanna del ricorrente motivate prevalentemente da uno scopo ulteriore, consistente nel punirlo per il suo ruolo nelle manifestazioni di Gezi Park e per le opinioni espresse quale difensore dei diritti umani, nonché nel ridurlo al silenzio; e

Art. 3 (sostanziale): Violazione - Trattamento inumano o degradante – Condanna del ricorrente all'ergastolo aggravato senza alcuna prospettiva di liberazione o di riesame della pena che tenga conto dell'evoluzione della sua situazione personale o del suo grado di pericolosità – Incompatibilità con l'art. 3 fin dal momento dell'irrogazione di una pena perpetua irriducibile; e

Art. 46: Esecuzione della sentenza – Misure individuali – Obbligo per lo Stato convenuto di assicurare la liberazione del ricorrente nel più breve tempo possibile, eliminare le conseguenze della condanna impugnata, considerata nulla dal punto di vista del diritto convenzionale, e garantire un ristoro effettivo per le violazioni accertate – Misure generali – Obbligo per lo Stato convenuto di affrontare il problema sistemico della persecuzione penale e della detenzione di difensori dei diritti umani, oppositori politici e giornalisti mediante fattispecie penali interpretate in modo eccessivamente estensivo o artificiosamente ampliate – Obbligo per lo Stato convenuto di porre rimedio alle carenze strutturali che incidono sulle garanzie di indipendenza e imparzialità della magistratura – Necessità di accordare priorità, a livello interno, ai procedimenti d'infrazione relativi all'esecuzione delle sentenze della Corte europea – Obbligo per lo Stato convenuto di affrontare il problema sistemico dell'esecuzione delle pene perpetue irriducibili, in assenza di un meccanismo che garantisca una reale prospettiva di liberazione condizionale, introducendo una procedura conforme ai principi affermati nella sentenza *Vinter e altri c. Regno Unito* [GC]».

Il caso *Kavala c. Turchia* (n. 2) concerne la prosecuzione penale, la condanna all'ergastolo aggravato e la protratta detenzione del ricorrente in relazione al suo presunto ruolo negli eventi di Gezi Park e alla sua attività di difensore dei diritti umani. Il ricorrente sostiene che la condanna ha trasformato attività lecite della società civile, connesse all'esercizio delle libertà di espressione e di riunione pacifica, nell'elemento materiale di un reato di eccezionale gravità, in violazione degli artt. 10 e 11 della

Convenzione EDU. Egli lamenta inoltre, ai sensi dell'art. 6 co. 1 CEDU, gravi carenze nell'equità del processo, tra cui il mancato accertamento di un nesso causale tra le sue attività e gli episodi di violenza, il rifiuto di escutere testimoni decisivi e la mancanza di indipendenza e imparzialità dei giudici. Invocando l'art. 5 co. 1 CEDU, denuncia inoltre il carattere arbitrario della custodia cautelare e l'illegittimità della successiva detenzione conseguente a una condanna pronunciata all'esito di un procedimento caratterizzato da un flagrante diniego di giustizia. Ai sensi dell'art. 18, in combinato disposto con gli artt. 5 co. 1, 6 co. 1, 10 e 11 CEDU, sostiene che il procedimento, la detenzione e la condanna sono stati utilizzati prevalentemente per punirlo e ridurlo al silenzio in ragione del suo ruolo nelle proteste di Gezi Park e delle opinioni espresse quale difensore dei diritti umani. Infine, ai sensi dell'art. 3 CEDU, lamenta il carattere irriducibile dell'ergastolo aggravato, privo di qualsiasi prospettiva di liberazione o di riesame della pena.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU accerta la violazione delle norme invocate. Quanto agli artt. 10 e 11, la Corte ritiene che attività lecite di società civile e di difesa dei diritti umani siano state equiparate, mediante un'interpretazione imprevedibile della legge penale, all'elemento materiale di un reato di eccezionale gravità, senza dimostrare un coinvolgimento diretto del ricorrente negli episodi di violenza. Sotto il profilo dell'art. 6 co. 1, rileva gravi carenze nell'equità del processo, tra cui il mancato accertamento del nesso causale con le violenze, il rifiuto di escutere testimoni decisivi e dubbi sull'indipendenza e imparzialità dei giudici. La Corte rileva inoltre che l'interpretazione arbitraria e imprevedibile del diritto penale adottata dai giudici nazionali ha contribuito a compromettere l'equità complessiva del procedimento. Quanto all'art. 5 co. 1, la Corte considera arbitraria la custodia cautelare, priva di ragionevoli motivi e mantenuta anche attraverso successive riqualificazioni giuridiche volte ad aggirare le garanzie interne. Ritiene inoltre illegittima la detenzione successiva alla condanna, poiché fondata su una pena inflitta all'esito di un procedimento caratterizzato da un palese diniego di giustizia. La Corte accerta poi che procedimento, detenzione e condanna perseguivano prevalentemente lo scopo ulteriore di punire e ridurre al silenzio il ricorrente, in violazione dell'art. 18. Infine, accerta la violazione dell'art. 3 CEDU, poiché l'ergastolo aggravato era irriducibile, senza alcuna prospettiva di liberazione condizionale o di riesame della pena alla luce dell'evoluzione personale e della pericolosità del ricorrente.

CORTE DI GIUSTIZIA
(di Oscar Calavita)

C.G.U.E, Grande Sezione, 16.7.2026, *Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT)*, C-666/24

«La direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, letta alla luce dei principi del primato e di leale cooperazione, di certezza del diritto, di parità di trattamento e di non discriminazione, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una legge nazionale di amnistia che, al fine di ridurre tensioni istituzionali e politiche e di agevolare un processo di riconciliazione, prevede l'estinzione della responsabilità penale di chiunque abbia commesso, nel corso di un periodo circoscritto e nel contesto del perseguimento dell'indipendenza di una parte del territorio nazionale di uno Stato membro, atti contemplati dalla suddetta direttiva che non hanno causato intenzionalmente gravi violazioni dei diritti umani, di cui la legge in questione non precisa né la natura esatta né la soglia di gravità, qualora i giudici competenti siano in grado di determinare i reati di terrorismo esclusi dall'amnistia».

La questione trae origine da un procedimento penale instaurato in Spagna nei confronti di dodici persone accusate, tra l'altro, di appartenenza a un'organizzazione terroristica, di possesso e fabbricazione di sostanze o ordigni esplosivi a carattere terroristico e di tentata distruzione a carattere terroristico, nel contesto del movimento indipendentista catalano. A seguito dell'entrata in vigore della legge organica 1/2024 sull'amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale in Catalogna, gli imputati avevano chiesto «l'estinzione della responsabilità penale» (§27) per alcuni reati. Il giudice dubitava, allora, della compatibilità di tale disciplina con la direttiva 2017/541, che impone agli Stati membri di prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive per i reati di terrorismo.

La Corte ha anzitutto ricordato che l'adozione e la revoca di un'amnistia rientrano, in linea di principio, nella competenza degli Stati membri, i quali devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. La direttiva 2017/541 non disciplina espressamente l'amnistia e non esclude quindi, in quanto tale, la possibilità per gli Stati membri di ricorrervi, anche con riferimento a fatti rientranti nel suo ambito di applicazione.

Secondo la Corte, una legge di amnistia incide direttamente sull'attuazione della direttiva quando impedisce di applicare le sanzioni previste dal suo articolo 15. Tale incidenza non comporta però automaticamente un contrasto con il diritto dell'Unione: occorre verificare se la misura nazionale comprometta l'effetto utile della direttiva, rimettendone in discussione l'attuazione effettiva nello Stato membro interessato.

Nel caso esaminato, la legge limitava l'amnistia agli atti commessi in un determinato periodo e nel particolare contesto del movimento per l'indipendenza della Catalogna. La legge escludeva, inoltre,

dal beneficio gli atti qualificabili come terrorismo che avessero causato intenzionalmente gravi violazioni dei diritti umani, in particolare quelle tutelate dagli articoli 2 e 3 della CEDU e dal diritto internazionale umanitario.

La Corte ha quindi ritenuto che la disciplina non fosse idonea a compromettere l'effetto utile della direttiva, poiché gli atti terroristici che avessero causato intenzionalmente gravi violazioni dei diritti umani restavano perseguibili e sanzionabili. Spetta di conseguenza ai giudici nazionali, nel rispetto della loro autonomia, individuare concretamente i fatti esclusi dall'amnistia e verificare se ricorrano le condizioni previste dalla legge per la sua concessione.

La Corte ha escluso anche la violazione del principio di certezza del diritto. Il ricorso a nozioni astratte e a categorie generali non è incompatibile con tale principio, purché la loro interpretazione sia ragionevolmente prevedibile. Nel caso di specie, i riferimenti all'intenzionalità, alla causalità e alla gravità delle violazioni dei diritti umani costituiscono nozioni giuridiche che i giudici competenti possono applicare per determinare quali reati terroristici siano esclusi dall'amnistia.

Quanto alla parità di trattamento e al divieto di discriminazione, la Corte ha rilevato che i reati commessi nel contesto del movimento indipendentista catalano e quelli commessi in altri contesti non si trovano in situazioni comparabili, poiché la legge persegue uno specifico obiettivo di riconciliazione politica riferito esclusivamente a quel particolare conflitto. Ne consegue che la limitazione dell'amnistia a tale contesto non integra, di per sé, una disparità di trattamento vietata dal diritto dell'Unione.

LEGISLAZIONE UE

REGOLAMENTO (UE) 2026/1744 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 2026 che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA)

L'atto si inserisce nella fase iniziale di implementazione dell'AI Act e prende atto delle difficoltà emerse nella predisposizione degli standard tecnici, dei quadri nazionali di governance e delle procedure di valutazione della conformità. Da qui la scelta del legislatore unionale di intervenire in modo mirato sui regolamenti (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 e (UE) 2023/1230, con l'obiettivo di rendere più agevole, uniforme e proporzionata l'applicazione delle regole armonizzate sull'intelligenza artificiale.

Uno dei profili centrali della riforma riguarda la semplificazione dei percorsi di compliance per i sistemi di IA ad alto rischio. Il regolamento chiarisce, infatti, che quando la normativa settoriale di armonizzazione già assicura un livello di tutela equivalente a quello garantito da taluni obblighi dell'AI Act, l'applicazione di questi ultimi può essere limitata, così da evitare duplicazioni, sovrapposizioni e costi amministrativi non necessari. Nella stessa logica si collocano le modifiche sulla valutazione della conformità, sulla registrazione nella banca dati dell'Unione e sul coordinamento con la normativa di prodotto, in particolare nei settori dell'aviazione, delle macchine e della cibersecurity.

Di particolare rilievo è anche l'intervento sul catalogo delle pratiche vietate. Il legislatore introduce un divieto espresso relativo ai sistemi di IA che generano o manipolano materiale intimo non consensuale e materiale di abuso sessuale su minori, ritenendo che tali sistemi presentino rischi particolarmente gravi per la dignità umana, la vita privata, l'integrità della persona e i diritti dei minori. Il regolamento precisa, al tempo stesso, la portata del divieto, distinguendo tra uso illecito del sistema e sviluppi tecnologici leciti, nonché tra finalità abusive e ipotesi eccezionali giustificate dal diritto applicabile.

Un secondo asse dell'intervento riguarda la proporzionalità degli obblighi per operatori economici di minori dimensioni. Il regolamento estende alcune misure di favore già previste per le PMI anche alle piccole imprese a media capitalizzazione, valorizzandone il ruolo nell'innovazione e nella crescita dell'economia europea e riconoscendo che esse affrontano oneri regolatori spesso simili a quelli delle imprese più piccole. Nello stesso solco si pongono l'estensione della procedura semplificata per

il sistema di gestione della qualità e l'accesso prioritario agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA.

Sul piano istituzionale, il regolamento rafforza sensibilmente il ruolo dell'Ufficio europeo per l'IA. A tale organo vengono attribuiti poteri più incisivi di controllo ed esecuzione per alcune categorie di sistemi, in particolare quelli basati su modelli di IA per finalità generali o integrati in piattaforme online e motori di ricerca di grandi dimensioni, con l'intento di assicurare maggiore coerenza, efficacia e uniformità nella vigilanza. Il nuovo assetto include poteri di indagine, accesso alle informazioni, ispezione, imposizione di sanzioni pecuniarie e penalità di mora, accompagnati da specifiche garanzie procedurali e dal controllo giurisdizionale della Corte di giustizia.

Infine, il regolamento differisce alcune date di applicazione delle disposizioni sugli strumenti ad alto rischio. In particolare, la data di applicazione del capo III, sezioni 1, 2 e 3, del regolamento 2024/1689 viene rinviata al 2 dicembre 2027 per i sistemi ad alto rischio ex articolo 6, paragrafo 2, e allegato III, e al 2 agosto 2028 per quelli ex articolo 6, paragrafo 1, e allegato I, in ragione del ritardo nella disponibilità di norme, orientamenti e strutture amministrative necessarie a un'attuazione effettiva e uniforme.